

OGGETTO: Relazione tecnica allegata al Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di San Vito al Torre. - art. 1, comm1 611 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015), contiene la disciplina del “*Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali*”. La disposizione normativa fa salva le previsioni di cui all'art. 3, comma 27 e seguenti della legge finanziaria per l'anno 2008, i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1, comma 569 delle legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014), la quale ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso *ex lege* per consentire l'*exit* degli enti locali delle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità delle relative partecipazioni da parte degli enti locali stessi.

I soggetti destinatari della norma della legge di stabilità per l'anno 2015 sono quindi le società e le partecipazioni societarie detenute direttamente ed indirettamente dagli enti locali, restando pertanto esclusa, relativamente a questo Comune, la partecipazione al CATO Centrale Friuli. Il Comune di San Vito al Torre, inoltre, non detiene partecipazioni indirette controllate o collegate. (art. 2359 del codice civile).

La finalità del Piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una ricognizione, nonché ad una riduzione delle società partecipate, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- 1) eliminazione delle società non indispensabili: la locuzione non indispensabili rafforza quanto già disposto dall'art. 3, comma 27, sopracitato e deve essere letto nel senso che l'attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. E' infatti il caso di ricordare che ai sensi dell'art. 3, comma 27, citato, gli oggetti delle società che possono essere detenute dagli enti locali sono: la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionali dell'ente o la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso. Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono, nel nostro ordinamento, con i servizi pubblici locali, mentre secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato i servizi pubblici sono quelli previsti per legge e pertanto la legge disciplina l'ampiezza dei servizi pubblici. Si può quindi affermare che si tratta di servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'ente e che, nel contempo, devono essere “indispensabili” allorchè non reperibili sul mercato;
- 2) soppressione delle società che risultano composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 3) eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- 4) aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- 5) contenimento dei costi di funzionamento anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi, degli organi di controllo, delle strutture aziendali; riduzione delle relative remunerazioni.

In ordine alle partecipazioni detenute dal Comune di San Vito al Torre relativamente agli obiettivi di cui ai punti precedenti si precisa:

Punto n. 1).

Le partecipazioni in CAFC S.p.A. ed in NET S.p.A. sono riconducibili al modello dell’“in house providing” e riguardano servizi pubblici locali (gestione servizio idrico integrato e gestione servizio rifiuti), servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

La partecipazione in ASDI SEDIA è già stata dichiarata non più corrispondente alle finalità istituzionali del Comune (deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 28 novembre 2014), con

conseguente dismissione della partecipazione; la procedura ad evidenza pubblica per la cessione delle quote è in fase di avvio e si presume di cessare la partecipazione nel corso del corrente anno. La partecipazione in HERA S.p.A. è divenuta non più detenibile e pertanto saranno avviate le procedure per la relativa dismissione.

Punti n. 2) e 3).

La fattispecie non sussiste.

Punto n. 4).

In ordine al servizio idrico integrato con specifica legge regionale sono stati individuati gli Ambiti Territoriali Ottimali, poi trasformati in CATO, per la gestione del servizio. All'interno degli ambiti operano i soggetti gestori, fra i quali il CAFC S.p.A., società partecipata dal Comune di San Vito al Torre.

I CATO sono titolari della gestione del servizio idrico integrato e conseguentemente sono titolari degli adempimenti previsti dalla normativa di settore; rientra pertanto nelle loro competenze soltanto la possibilità di definire le forme di gestione del servizio, puntando sull'aggregazione dei soggetti gestori. Come soggetti membri dell'Assemblea d'Ambito, i Sindaci possono portare la problematica all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Relativamente al servizio di gestione dei rifiuti, si è in attesa che la Regione Friuli Venezia Giulia definisca gli ambiti ottimali; la legge regionale 26/2014 di riordino del sistema delle autonomie locali, prevede che saranno le costituenti UTI ad esercitare in forma associata il servizio di raccolta, avvio, smaltimento e recupero dei rifiuti urbani differenziati ed indifferenziati ed alla riscossione della relativa imposizione. Si ritiene pertanto di demandare alle future UTI l'attività di programmazione nella definizione degli ambiti di aggregazione su larga scala dei soggetti che gestiscono al momento il servizio rifiuti, portando per tempo la problematica all'attenzione della società di gestione, per il tramite del Comitato per il Controllo Analogico.

Punto n. 5).

Non vi sono costi di funzionamento delle società partecipate che gravano sul bilancio del Comune di San Vito al Torre; non è prevista nemmeno alcuna forma di contribuzione o di impegno di capitale proprio.

Il controllo sulle società CAFC S.p.A. e NET S.p.A. viene esercitato per il tramite del Comitato per il Controllo Analogico, organismo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 5, del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, per le società con affidamenti diretti con il modello dell'"in house providing".

Si procederà a richiedere al Comitato per il Controllo Analogico di verificare tutte le possibilità di contenimento dei costi degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture aziendali.

Conclusioni.

Le società coinvolte dal Piano operativo di razionalizzazione sono le società CAFC S.p.A., NET S.p.A., ASDI SEDIA S.p.A e HERA S.p.A.

I tempi di attuazione delle azioni previste nel Piano di razionalizzazione sono fissate al 31.12.2015. Le modalità di attuazione del Piano indicati per le singole società: cessione della partecipazione in ASDI SEDIA S.p.A. ed in HERA S.p.A.; contenimento dei costi di funzionamento di CAFC S.p.A. e di NET S.p.A. da realizzare per il tramite del Comitato del Controllo Analogico; sollecitare gli organi di governo delle due società sulle necessità di aggregazione dei soggetti gestori del servizio all'interno degli ATO o delle future UTI; nessun risparmio da conseguire per l'ente in base al Piano

di razionalizzazione, non contenendo lo stesso alcuna spesa riferibile alle società, se non derivante dall'affidamento del servizio.

Il Segretario comunale
f.to Dott.Stefano Soramel